

Se, a livello europeo, un singolo ente difficilmente può assumere una tale molteplicità di compiti, si segnala che i soggetti auditi nel corso della missione di studio, pur prospettando soluzioni differenti, stante il fatto che a livello comunitario, strutturalmente, sia la cooperazione giudiziaria, sia l'analisi strategica ed economica sono affidate ed incardinate sotto diverse Direzioni, hanno sottolineato la necessità di contrastare la contraffazione a livello centrale mediante un *network* ristretto composto da diversi organi di coordinamento, fra loro intercomunicanti.

Capitolo VI – Principali soggetti istituzionali impegnati nel contrasto alla contraffazione

1) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Come precisato dal presidente *pro tempore* dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dottor Antonio Catricalà, nell'audizione svolta il 23 marzo 2011 presso la Commissione, la predetta Autorità è stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*”, che ha introdotto per la prima volta in Italia una normativa *antitrust*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata successivamente investita di altre competenze, fra le quali la repressione delle pratiche commerciali scorrette e della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, settori nei quali l'Autorità stessa ha svolto le attività collegate (anche se indirettamente) ai temi di interesse della Commissione.

Se pure al di fuori dall'ambito strettamente agroalimentare, in sede di audizione, il dottor Catricalà ha sottolineato l'importanza delle istruttorie svolte nei confronti dei titolari dei brevetti farmaceutici allo scopo di indurre la concessione di licenze di produzione, una volta esaurito il periodo di protezione, a favore delle imprese chimiche generiche per la produzione dei farmaci generici. Nel corso di una di tali istruttorie, l'Autorità ha accettato e reso obbligatorio l'impegno presentato da una multinazionale dei farmaci volto a rimuovere un ostacolo alla produzione in Italia di un principio attivo e della versione generica dei relativi farmaci.

Quanto al settore agroalimentare sono stati compiuti numerosi interventi da parte dell'Autorità. In questi casi, è stato fatto presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha considerato i marchi e le etichette delle confezioni sui prodotti alla stregua di messaggi pubblicitari che, come tali, devono rispettare gli *standards* di non ingannevolezza o non scorrettezza.

E' stata pertanto ritenuta ingannevole un'etichetta di un olio nella quale si utilizzava un toponimo (Chianti) idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla effettiva provenienza e alle caratteristiche dell'olio in questione. In particolare, l'Autorità aveva accertato che tale olio era stato realizzato senza impiegare olive raccolte nella zona indicata e senza rispettare gli adempimenti previsti per potersi fregiare della denominazione di origine protetta, che esisteva e che il toponimo stesso conteneva.

Nel caso di specie, poiché si trattava di etichette, l'Autorità ne dichiarò l'ingannevolezza e impose all'operatore di adeguare la confezione del prodotto, inserendo, nel medesimo contesto in cui era riportato il toponimo, elementi idonei a differenziare il prodotto medesimo da quelli che legittimamente potevano fregiarsi della denominazione di origine protetta nonché a chiarire che le olive impiegate non provenivano dalla zona in questione.

In altra occasione, l'Autorità ha ritenuto ingannevole l'uso dell'espressione “*Filu 'e ferru*” in un'etichetta riferita ad un'acquavite che, pur non essendo una denominazione geografica o Itg, era tuttavia da considerare un “*prodotto tipico*”, da realizzarsi secondo i requisiti previsti dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 350 del 1999 (prodotto agroalimentare le cui procedure di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni), requisiti, in questo caso, non rispettati.

Oltre ad irrogare la relativa sanzione pecuniaria, l'Autorità ha imposto l'adeguamento delle confezioni del prodotto in modo da eliminare qualsivoglia modalità grafica o riferimento espressivo che potesse evocare la particolare provenienza del prodotto, non rispondente al vero.

In un altro caso, l'Autorità ha ritenuto ingannevole l'etichetta recante il riferimento ad un salume connotato da una specifica provenienza regionale. Accertata l'esistenza di una specifica denominazione di origine protetta, la Salsiccia di Calabria Dop, cui si riferiva la predetta etichetta, l'Autorità ha rilevato che il salume in questione non risultava prodotto secondo i criteri stabiliti dai

protocolli della denominazione protetta. L'*Antitrust* ha ritenuto, pertanto, che l'etichetta così configurata potesse indurre confusione nei consumatori e di conseguenza ha imposto di adeguare l'etichetta stessa eliminando l'indicazione "calabrese", nonché inserendo elementi idonei a differenziare il prodotto stesso dai salumi Dop.

L'*Antitrust* è intervenuta, inoltre, a tutela dei consumatori con riferimento all'ingannevolezza di un'etichetta relativamente alle indicazioni degli ingredienti di un determinato prodotto. Nello specifico si trattava di un paté la cui etichetta indicava l'espressione "fegato d'anatra" e recava il disegno di un'anatra. Una tale modalità di presentazione lasciava intendere che il prodotto avesse una composizione caratterizzata da fegato d'anatra ma, in realtà, dalla documentazione agli atti e dalle percentuali degli ingredienti così come riportate su retro dell'etichetta a caratteri minori, si evinceva che il prodotto era composto in modo nettamente predominante da altre tipologie di carni.

L'Autorità ritenne, in quel caso, che il prezzo esiguo del prodotto non potesse essere ritenuto un indicatore sufficiente ad avvertire il consumatore (in contrasto con le informazioni desumibili *ictu oculi* dall'etichetta) del fatto che il prodotto fosse un comune pasticcio di carne e non fegato d'anatra. Anche in questo caso, l'Autorità impose di adeguare la confezione del prodotto sostituendo la denominazione "paté di fegato d'anatra" con altra indicazione corrispondente alla reale composizione del prodotto.

Sempre riguardo al tema della composizione dei prodotti, il dottor Catricalà ha citato l'istruttoria relativa ad una bevanda definita spumante e venduta attraverso *Internet*. In particolare, l'Autorità ha osservato che l'uso del termine spumante nella descrizione del prodotto, contenuta nei messaggi pubblicitari, era idonea ad ingannare i consumatori. L'uso del termine spumante, invece, laddove associato a bevande prive delle caratteristiche proprie del vino spumante, avrebbe dovuto essere effettuato con la cautela necessaria ad evitare equivoci circa la natura del prodotto.

Al contrario, nell'ipotesi illustrata il termine spumante, per le modalità con le quali era inserito nei messaggi pubblicitari, attribuiva alla bevanda stessa una chiara connotazione di vino spumante e non si limitava a metterne in evidenza le caratteristiche di effervescenza. L'Autorità, quindi, ha imposto il necessario adeguamento della confezione di vendita del prodotto mediante la rimozione del termine spumante, ovvero l'inserimento di precisazioni idonee a rendere chiaramente edotti i consumatori sulla natura del prodotto e sulla non riconducibilità dello stesso alla categoria dei vini spumanti. Di significato analogo il provvedimento volto a far adeguare la confezione di un omogeneizzato che lasciava falsamente intendere essere composto di prosciutto.

Infine, è stata evidenziata l'attività di contrasto posta in essere dall'Autorità contro quelle pratiche pubblicitarie che tendono ad attribuire a determinati prodotti caratteristiche e proprietà che, invece, sono proprie di altri: si tratta di pubblicità comparative illecite attraverso le quali l'operatore accosta i propri prodotti a quelli dei concorrenti sfruttandone abusivamente la credibilità acquisita sul mercato ed inducendo confusione nel consumatore.

2) L'Agenzia delle dogane

L'Agenzia delle dogane svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di circolazione di merci e fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. Svolge inoltre i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi, con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati. In tale ambito, accerta, riscuote i relativi tributi e gestisce il relativo contenzioso. Come segnalato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi, nel corso delle audizioni svolte il 30 novembre, 1 e 15 dicembre 2010, negli ultimi anni l'attività di contrasto al fenomeno conosciuto come sottofatturazione ha assunto un ruolo fondamentale. La sottofatturazione è attuata mediante la dichiarazione, all'atto dell'importazione, di valori difforni dal vero, spesso irrisori e comunque diversi dal prezzo effettivamente pagato o da pagare, così come prescritto dalla normativa comunitaria, valore che costituisce la base di calcolo dei diritti doganali (dazi, Iva e via dicendo).

Tale fenomeno comporta, oltre ad una perdita di gettito in termini di risorse proprie e di fiscalità nazionale, anche gravissime distorsioni nel sistema dei prezzi e della concorrenza all'interno del mercato dell'Unione europea, con le inevitabili ricadute in termini occupazionali.

Nel settore extratributario, l'Agenzia esercita il controllo sulle merci presentate in dogana al fine di assicurare che le stesse posseggano le caratteristiche di liceità, sicurezza e genuinità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

L'Agenzia delle dogane ha ricordato alla Commissione che i principali settori di intervento, nell'ambito dei fenomeni oggetto dell'inchiesta, sono: l'attività di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale; l'attività di contrasto alla violazione del *made in*; l'attività di contrasto al commercio dei prodotti illeciti, non sicuri o la cui commercializzazione è vietata; l'attività di contrasto alle violazioni concernenti l'ambiente e il patrimonio culturale.

Nello specifico, in tema di misure volte a contrastare l'importazione di merci contraffatte nel territorio dell'Unione europea, il legislatore comunitario è più volte intervenuto nella materia, sin dal 1995, con una serie di regolamenti che hanno modificato e potenziato il ruolo delle amministrazioni doganali nazionali nelle attività di contrasto a tale fenomeno illecito.

I Regolamenti comunitari attualmente in vigore (n. 1383 del 22 luglio 2003, unitamente al regolamento di applicazione, n. 1891 del 21 ottobre 2004) sono i principali strumenti normativi a disposizione delle dogane europee nell'attività di contrasto.

Nell'esecuzione di tali attività, i funzionari doganali italiani rivestono (così ai sensi dell'articolo 324 del Tuld, degli articoli 30 e 31 della legge n. 4 del 1929 e dell'articolo 57 c.p.p.) la qualità di ufficiali di polizia tributaria e giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati con l'estensione, anche fuori degli spazi doganali, per le visite, le ispezioni e i controlli, di cui all'articolo 20-bis del Tuld (articolo 64.4 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131).

Il direttore Peleggi ha ricordato alla Commissione quali siano gli strumenti principali a disposizione dell'Agenzia delle dogane per lo svolgimento dei compiti sopra elencati:

- il circuito doganale di controllo, che seleziona le dichiarazioni presentate dagli operatori sulla base di profili di rischio inseriti a sistema in relazione alle analisi effettuate sulle diverse possibili ipotesi di frode (analisi dei rischi centrale), nonché sulla base delle indicazioni provenienti dagli uffici territoriali;
- il sistema Aida (automazione integrata dogane accise), costituito dal *software* a disposizione dell'Agenzia delle dogane, al cui interno è inserito il circuito di controllo che gestisce in tempo reale, ogni anno, oltre 11 milioni di dichiarazioni doganali di importazione, esportazione e transito (solo lo 0,2 per cento delle dichiarazioni è presentato su carta), e circa 27 milioni di transazioni intracomunitarie (riepilogate sugli elenchi *intra*) trasmesse al cento per cento per via telematica;
- i *cargo manifest* (dichiarazioni che riepilogano il carico delle merci), che trattati per via telematica, nel 2010 ammontavano ad oltre il 50 per cento del totale delle merci in arrivo nei porti e a quasi il 30 per cento di quelle pervenute agli aeroporti, a fronte di una movimentazione di oltre 3 milioni di *containers* e 1,8 milioni di spedizioni per via aerea (le imprese eseguono le operazioni di *import/export* utilizzando un servizio di sdoganamento *online*, in cui è integrata l'attività di controllo);
- i controlli *scanner*, grazie ai quali l'Agenzia delle dogane, nell'ambito dell'attività di controllo e contrasto alle frodi, sin dal 2002 effettua (vi sono in totale 28 apparecchiature *scanner*) analisi a raggi X delle merci trasportate all'interno di *container* o altri mezzi;
- il sistema Falstaff, un sistema automatizzato antifrode (*Automated logical system against forgery and fraud*) finalizzato al contrasto della contraffazione ed elaborato dall'Agenzia delle dogane. Si tratta di una banca dati multimediale dei prodotti autentici inserita nel sistema informativo Aida dell'Agenzia. La banca dati, alimentata dagli stessi titolari del diritto, consente, tra l'altro, di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di contraffazione (ad

esempio, quando sono presentati in dogana per l'importazione) con le caratteristiche dei prodotti originali.

In sintesi, il direttore dell'Agenzia delle dogane ha segnalato che ogni azienda che richiede un intervento di tutela di un proprio prodotto genera una scheda nella banca dati in cui possono essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo contraddistinguono.

Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la "mappa" dei suoi itinerari doganali. I funzionari doganali possono a loro volta interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale per poi contattare gli esperti dei titolari dei diritti, delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela.

Tutte le attività di prevenzione e contrasto specifico sono state condotte analizzando vari settori merceologici, in modo da definire azioni di contrasto degli illeciti commessi nei settori di maggiore rilevanza per l'economia nazionale.

Per queste valenze prioritarie sono state condotte attività mirate al controllo del commercio internazionale di prodotti quali l'abbigliamento e il tessile in generale, le calzature e, da ultimo, i prodotti agroalimentari.

In detto contesto, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con apposito provvedimento ed a seguito dei contatti intercorsi con l'Agenzia, ha inserito quest'ultima tra gli organismi interessati dalle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nel settore agroalimentare.

A tale proposito, nel corso della predetta audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, è stato segnalato che funzionari dell'Ufficio centrale antifrode, unitamente a rappresentanti dell'Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole e forestali, della Guardia di finanza, del comando carabinieri per la sanità (Nas), del comando carabinieri politiche agricole (Nuclei antifrodi), della Polizia di Stato e dell'Agea, sono stati inseriti nel comitato tecnico che coordina le iniziative di controllo delle diverse istituzioni impegnate per la tutela della qualità delle produzioni olearie nazionali e dell'intero settore produttivo agroalimentare.

Nell'ambito di tale collaborazione, l'Agenzia ha dichiarato di aver sviluppato specifiche analisi per il contrasto di fenomeni fraudolenti e di contraffazione nel delicato settore alimentare (olio, pomodori e via dicendo) che hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di prodotti. Ultimo in ordine di tempo il sequestro di 1 milione 300 mila barattoli di pomodori denominati San Marzano per contraffazione di marchio di origine protetta.

Di significativa importanza sono divenute, anche in termini di impegno di risorse umane, le collaborazioni richieste, a livello di investigazioni di polizia giudiziaria, da varie procure della Repubblica e da diversi corpi specialistici delle forze di polizia.

L'Agenzia delle dogane collabora infine con il Ministero dello sviluppo economico dal 2007, fornendo dalla banca dati in possesso i dati raccolti e relativi ai sequestri di prodotti contraffatti effettuati negli spazi doganali e sul territorio nazionale. Un *pool* di analisti dell'Agenzia delle dogane collabora all'interno dello stesso Ministero con organismi istituzionali impegnati nell'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione.

3) La Guardia di finanza

Il comandante generale *pro tempore* della Guardia di finanza, generale di corpo d'Armata Nino di Paolo, nel corso dell'audizione svolta il 16 febbraio 2011, ha fatto presente alla Commissione, che, a partire dal 2001, il legislatore italiano ha operato una scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla Guardia di finanza la titolarità dei compiti di "prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico".

Il riferimento è all'articolo 2, comma 2, lettera J), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Più precisamente, all'articolo 4, della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, sono stati fissati i principi e i criteri direttivi della nuova fisionomia della Guardia di finanza, prevedendo l'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

Il decreto legislativo n. 68 del 2001 ha adeguato i compiti della Guardia di finanza all'evoluzione dello scenario economico interno ed internazionale. In tal senso, alla Guardia di finanza sono state conferite peculiari potestà ispettive e sono stati demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione per tutelare il mercato dei beni e dei servizi.

Lo stesso articolo 2, comma 4, del decreto legislativo citato, precisa che, ferme restando le norme del codice di procedura penale, i militari della Guardia di finanza, nell'espletamento dei suddetti compiti, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia dei cosiddetti poteri di polizia tributaria.

Il conferimento di questa missione istituzionale è stato ribadito, in occasione della ridefinizione dei comparti di specialità delle forze di polizia, dal cosiddetto decreto Pisanu (direttiva del ministro dell'interno *pro tempore*, datata 28 aprile 2006). In tale ambito, rientrando nel più ampio alveo delle tipiche funzioni di polizia economico finanziaria, la Guardia di finanza opera avvalendosi di un dispositivo di contrasto che vede quotidianamente impegnati quasi 700 reparti territoriali, tra Nuclei di polizia tributaria, gruppi, compagnie, tenenze e brigate, che, capillarmente distribuiti in tutto il paese, rappresentano la struttura portante dell'attività operativa del Corpo. Per contrastare più efficacemente la contraffazione, ai reparti territoriali è stata affiancata anche una componente "specialistica": il Nucleo speciale tutela mercati. Il generale Di Paolo ha inoltre riferito alla Commissione come questo reparto svolga, a livello centrale, funzioni di analisi di rischio attraverso l'incrocio di banche dati interne ed esterne; il raccordo con le Autorità di riferimento del settore e lo studio dei sistemi di frode ed elaborazione di metodologie operative, con l'intento di fornire un supporto di conoscenza ai reparti operativi e rilanciare sul piano nazionale le migliori esperienze investigative maturate sul campo.

Più in dettaglio, l'operatività della componente territoriale, sul piano della concreta azione di contrasto ai fenomeni oggetto dell'inchiesta esercitata dalla Guardia di finanza, è articolata su tre distinte direttrici. La prima è costituita dal presidio degli spazi doganali, che ha la finalità di intercettare i traffici illeciti di merci contraffatte e pericolose di provenienza *extra* Ue, prima ancora che queste vengano immesse nel circuito commerciale nazionale.

La seconda linea di contrasto segnalata alla Commissione dal comandante generale è rappresentata dal sistematico controllo del territorio, esercitato dalle pattuglie su strada, che si coordinano e collaborano con le altre forze di polizia e con le polizie locali, per garantire una risposta repressiva tempestiva e capillare ai traffici illeciti di minore spessore e alla minuta vendita.

La terza direttrice di tutela è garantita dall'attività investigativa in senso stretto svolta dai nuclei di polizia tributaria. La loro azione non è orientata al sequestro nel momento della vendita al pubblico quanto, piuttosto, a risalire, sulla base di attività di indagine, l'intera filiera del falso, per individuare i canali d'importazione, i centri di abusiva produzione, le aree di deposito, nonché le reti della grande distribuzione delle merci contraffatte.

Secondo quanto affermato dal generale Di Paolo nel corso della citata audizione, si starebbe sviluppando, sempre di più, un costante e attento monitoraggio della rete Internet, grazie al quale, negli ultimi tre anni, i reparti del Corpo hanno operato il sequestro di 42 siti *web* e, per la prima volta in Europa, è stato oscurato un sito allocato su una piattaforma estera, in Svezia, con il pieno conforto da parte della giurisprudenza. Al riguardo, è stata ricordata la sentenza n. 49437 del 23 dicembre 2009, con cui la Cassazione penale ha precisato che è possibile sottoporre a sequestro preventivo un sito *web*: pur trattandosi, infatti, di una *res* immateriale, su di esso può essere applicata la misura ablativa in quanto la finalità della misura cautelare è quella di inibire un'attività che richiede la disponibilità della cosa. Secondo la suprema Corte l'ulteriore misura dell'inibitoria

nei confronti dei *providers* appare giustificata, ciò richiamando le prerogative attribuite all'autorità giudiziaria dagli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

In base a queste disposizioni normative, l'autorità giudiziaria ha il potere di limitare la libera circolazione delle informazioni, qualora ciò sia necessario per la prevenzione ed il perseguimento di reati, e, quindi, ha la potestà di ordinare ai *providers* stessi la preclusione dell'accesso all'indirizzo, nonché ai relativi *alias* e nomi di dominio riconducibili al medesimo.

4) Il Corpo forestale dello Stato

Come evidenziato alla Commissione dal capo del Corpo forestale dello Stato, ingegnere Cesare Patrone, nel corso dell'audizione svolta l'8 giugno 2011, a partire dal 2009, le direttive ministeriali hanno posto quale obiettivo primario dell'attività del Corpo forestale dello Stato la lotta alle frodi e alle contraffazioni alimentari per la tutela del *made in Italy* agroalimentare contro gli illeciti guadagni che danneggiano i consumatori e minacciano la legalità del mercato.

Il Corpo forestale dello Stato effettua indagini e controlli sulla qualità dei prodotti agroalimentari. L'attività operativa si concentra soprattutto nel settore della zootecnia e delle carni, dei prodotti lattiero caseari, dei prodotti oleari e vitivinicoli, dello zucchero, del tabacco, degli animali vivi, dell'emergenza *Bse*, dei prodotti di qualità certificata (Dop, Igp, Sgt, agricoltura biologica), degli ogm, dei pesticidi e dei contaminanti in genere.

Le attività di controllo e di indagine sono coordinate a livello centrale dalla divisione 2A (Sicurezza agroambientale ed agroalimentare) dell'Ispettorato generale, che cura i rapporti con gli altri organi di controllo, propone gli indirizzi ed effettua il coordinamento infoinvestigativo dell'attività attraverso il nucleo agroalimentare e forestale.

L'attività operativa, come precisato dal Corpo forestale dello Stato, si svolge attraverso l'effettuazione di controlli e indagini mirate presso le aziende, sul campo e nei centri di distribuzione; tale opera è realizzata dagli 87 comandi provinciali, dagli altrettanti nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale (Nipaf) e dai 1.100 comandi stazione del Corpo forestale dello Stato.

L'attività di coordinamento infoinvestigativa ed operativa è svolta sul territorio nazionale dal nucleo agroalimentare e forestale (Naf), una struttura centrale altamente specializzata nel contrasto alla criminalità in ambito agroalimentare e nella lotta alla contraffazione dei prodotti di qualità, che svolge l'attività infoinvestigativa dei comandi territoriali.

Nell'anno 2010 i reati accertati dalla struttura di controllo del Corpo forestale dello Stato nel settore della sicurezza agroambientale ed agroalimentare sono stati 102, rispetto ai 75 del 2009 (+36 per cento). In netto aumento i soggetti segnalati all'autorità giudiziaria, che passano da 64 nel 2009, a 120 nel 2010 (+87,5 per cento). Gli illeciti amministrativi contestati nel 2010 sono stati 772, a fronte dei 359 del 2009 (+115,4 per cento) e sono aumentati anche i controlli effettuati nel settore, passati da 4.423 del 2009 a 5.056 del 2010 (+14,31 per cento).

Complessivamente, nel periodo 2008-2010, sono state segnalate all'autorità giudiziaria dal Corpo forestale 226 persone sul territorio nazionale; sono state elevate 1.292 sanzioni amministrative, per un importo sanzionatorio notificato di 4.021.835 euro e sono stati effettuati 10.653 controlli finalizzati a migliorare l'attività di sicurezza agroambientale ed agroalimentare.

Nel medesimo periodo sono state effettuate sul territorio nazionale 50 indagini complesse. Nei primi cinque mesi dell'anno 2011 sono stati effettuati 2451 controlli e sono state contestate 327 sanzioni amministrative, per un importo elevato di 1.136.00 euro; sono state, infine, effettuate 29 comunicazioni di notizie di reato, segnalando complessivamente 347 persone.

Per quanto riguarda invece l'impegno dell'Italia a proteggere tutte le denominazioni registrate, Dop e Igp riconosciute a livello comunitario, a prescindere dal paese dove esse sono prodotte, si segnala, a titolo di esempio, il rinvenimento presso un punto vendita di una catena di distribuzione di una partita di formaggio illecitamente etichettata come formaggio "Feta".

L'operazione, condotta dal Naf di Roma, su capitale e provincia, ha rintracciato l'intera partita ammontante a 720 kg di prodotto. Da questa operazione è poi scaturita a livello nazionale la "Campagna controllo sulla Feta".¹⁷

5) L'Arma dei carabinieri: il comando carabinieri politiche agricole e alimentari

Secondo i dati riferiti dal sottocapo di stato maggiore *pro tempore* del comando generale dell'Arma dei carabinieri, generale di divisione, Antonio Ricciardi, nel corso della audizione svolta il 22 giugno 2011, negli ultimi due anni, l'attività operativa di contrasto ai fenomeni oggetto dell'inchiesta da parte del comando carabinieri politiche agricole e alimentari ha visto un incremento del 470 per cento dei prodotti alimentari illegali sequestrati.

In particolare, nel campo delle violazioni amministrative, si è registrato un incremento del 205 per cento del numero delle infrazioni accertate nel 2010 rispetto all'anno precedente (223, per un valore complessivo di 185.769 Euro), mentre sul versante delle violazioni penali si è avuto un aumento del 4 per cento delle infrazioni accertate nel 2010 rispetto al 2009 (complessivamente 50, per un valore di 1.360.000 Euro).

Il dato più rilevante è quello relativo ai prodotti sequestrati per violazione delle normative sull'etichettatura, sulla tutela della denominazione di origine protetta e della indicazione geografica protetta, sulla tracciabilità e sulla produzione regolamentata degli alimenti. Nel 2010 sono state sottoposte a sequestro 11.872 tonnellate di prodotti (in particolare, prodotti lattiero caseari, concentrato di pomodoro, olio extravergine di oliva, prodotti ittici, latte bufalino e pomodoro), per un valore complessivo di 22.559.266 euro, con un incremento, già richiamato, del 470 per cento rispetto al 2009, allorquando erano stati sequestrati prodotti illegali per un valore complessivo di 1.685.229 euro.

I principali illeciti riscontrati nel settore dal comando dell'Arma hanno riguardato essenzialmente la falsa evocazione in etichetta e sui documenti di vendita di marchi Dop (tale illecito ha interessato prevalentemente le carni, nonché i pomodori pelati destinati all'estero come Dop San Marzano, ma prodotti in altre zone), l'introduzione nel circuito commerciale nazionale di pomodoro concentrato cinese non dichiarato in etichettatura e nei documenti di vendita, di pomodoro falso biologico, di prodotto privo di documentazione sulla tracciabilità, nonché di pomodoro in cattivo stato di conservazione.

Nel 2010 sono state complessivamente sequestrate circa 4.000 tonnellate di pomodoro con le caratteristiche di illegalità appena enunciate. Secondo il Generale Ricciardi questo settore merita particolare attenzione, in quanto alcune statistiche indicano che l'importazione di pomodoro di origine *extra* Unione europea sia incrementata nell'ultimo anno del 187 per cento, con la conseguente possibilità di un crescente utilizzo fraudolento dell'alimento in produzioni dichiarate nazionali.

Sempre con riferimento alle fattispecie delittuose di maggior rilievo accertate dal reparto, si è registrata la commercializzazione, anche nelle catene della grande distribuzione, di formaggi e derivati evocanti falsamente marchi di Dop, di carne ovina falsamente dichiarata come Igp o derivante da produzione biologica, di olio d'oliva o di semi alterato con la clorofilla e, ancora, di prodotti ittici recanti nell'etichettatura e nei documenti di vendita false date di scadenza o di prelevamento (in particolare per i molluschi bivalvi).

¹⁷ Il formaggio tradizionale Feta costituisce la più famosa denominazione registrata ellenica. In quanto prodotto Dop, gode della protezione europea dalle usurpazioni, imitazioni ed evocazioni e, più in generale, dalle contraffazioni compiute a danno dei legittimi produttori.

Una particolare attenzione è stata dedicata, nell'anno 2010, ai controlli sulla filiera della Mozzarella di bufala campana Dop, in relazione alle segnalazioni di possibile utilizzazione nella filiera stessa di latte vaccino, di latte congelato, o in polvere che alcuni operatori del settore hanno denunciato come presente anche nelle produzioni a denominazione di origine. La capillare attività ispettiva e di controllo effettuata dal comando carabinieri politiche agricole e alimentari ha portato al sequestro preventivo di 46 tonnellate di latte o cagliata bufalina presso i caseifici (per un valore di 110.000 Euro), di 8.105 tonnellate di latte presso centri o caseifici dotati di impianto di congelamento (per un valore di 11.160.000 Euro) e il sequestro, per violazione di norme sanitarie presso i medesimi stabilimenti, di 4.200 tonnellate di latte (per un valore di 5.850.000 Euro).¹⁸

La lotta all'agropirateria nell'Arma dei carabinieri è svolta in sinergia con altri due reparti speciali: il carabinieri per la tutela della salute e il comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il comando carabinieri per la tutela della salute ha assunto l'attuale denominazione e configurazione ordinativa in forza della legge 30 novembre 2005, n. 244 (ma fu istituito con legge 8 luglio 1986, n. 349) ed è alle dipendenze funzionali del ministro della salute.

Il comando carabinieri per la tutela dell'ambiente si articola in un reparto operativo (con sede a Roma), a competenza nazionale, e 3 comandi di gruppo (Napoli, Roma e Treviso), dai quali dipendono 29 nuclei operativi ecologici, che operano su base regionale o interprovinciale.

Il comando è alle dirette dipendenze funzionali del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e svolge la propria attività di vigilanza, prevenzione e repressione nei settori della tutela paesaggistico ambientale, dell'inquinamento acustico, atmosferico, idrico, radioattivo ed elettromagnetico, nonché della salvaguardia del suolo.

6) Il Ministero delle politiche agricole e forestali: l'ICQRF

Come riferito in sede di audizione il 9 marzo 2011 dall'ispettore generale capo, dottor Giuseppe Serino, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) opera nel comparto agroalimentare sin dal 1986, quando la legge n. 426 del 1986 lo istituì con il nome di Ispettorato centrale repressione frodi, conferendo ad esso le funzioni istituzionali proprie della struttura.

I compiti di istituto sono espletati mediante le attività di controllo, svolte con ispezioni presso gli operatori delle differenti filiere, dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola. Ciò al fine di contrastare illeciti e frodi a carattere essenzialmente merceologico. Nel corso delle ispezioni si procede a prelevare anche campioni sottoposti successivamente ad analisi chimico fisica e, in alcuni casi, organolettica.

Il controllo analitico, complementare a quello ispettivo, consente, mediante l'applicazione di metodiche comunitarie, nazionali o comunque riconosciute da organismi internazionali, la verifica delle caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti e gli accertamenti della loro conformità ai requisiti di legge e/o al dichiarato.

E' utile sottolineare che l'Ispettorato si caratterizza per essere un organo di controllo dotato di una propria rete di laboratori specializzati per settore merceologico. L'Ispettorato, inoltre, è stato individuato quale organo deputato a svolgere le funzioni statali di vigilanza sugli organismi di controllo che operano nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata (prodotti alimentari Dop, Igp, Stg, vini a denominazione d'origine ed indicazione geografica, prodotti da agricoltura biologica, carni bovine e di pollame con etichettatura facoltativa in aggiunta a quella obbligatoria).

Altra funzione storica dell'Ispettorato è l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia agricola e agroalimentare di competenza statale. Quale autorità competente, l'Ispettorato

¹⁸ Fonte: Audizione dell'(ex) vice comandante del comando carabinieri politiche agricole e alimentari, dottor Marco Paolo Mantile - 30 giugno 2011.

provvede all'applicazione, nelle materie di competenza, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni da chiunque accertate.

L'Ispettorato è organizzato in un dipartimento, articolato in due direzioni generali. Sul territorio operano 12 uffici ispettivi, con 17 sedi distaccate e 5 laboratori incaricati delle attività analitiche di prima istanza oltre a un laboratorio centrale che effettua analisi di revisione.

Come ricordato alla Commissione dall'ispettore generale Serino, l'Ispettorato svolge in media ogni anno circa 30.000 ispezioni presso gli operatori, oltre a numerosi controlli di carattere documentale. La percentuale di illeciti amministrativi accertati si attesta in media al 13 per cento dei controlli svolti. L'incidenza maggiore (circa il 32 per cento) si registra nel settore vitivinicolo in ragione dell'ampia fetta di controlli dedicati a tale area merceologica e dei numerosi oneri di natura formale previsti dalla articolata normativa di settore. Primeggiano, in tale ambito, le violazioni degli obblighi di tenuta della contabilità e in materia di documenti di accompagnamento, nonché delle disposizioni previste sul sistema di etichettatura.

Seguono, per numero, le contestazioni amministrative sui mezzi tecnici, con un'incidenza di oltre l'11 per cento. Nel settore lattiero caseario e degli oli e grassi gli illeciti amministrativi accertati si attestano in media sul 10 per cento.

Gli illeciti di rilevanza penale sono sovente riconducibili a ipotesi di frode. Si tratta in genere di mezzi tecnici per l'agricoltura, in speciale modo i mangimi (oltre il 39 per cento) i cui illeciti sono stati depenalizzati solo di recente. Seguono i settori degli oli, con 18 per cento, e il lattiero caseario, con il 16 per cento. Si tratta di oli extravergini di oliva costituiti in realtà da miscele con oli di oliva di qualità inferiore o di semi e di formaggi di latte di bufala, pecora e capra prodotti anche con latte vaccino.

Il vitivinicolo registra una percentuale di illeciti penali pari al 7 per cento.

I reati più frequentemente accertati sono: "la frode in commercio" (articolo 515 c.p.), la "frode nelle pubbliche forniture" (articolo 356 c.p.), "la vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (articolo 517 c.p.) o le ipotesi aggravate, in quanto riferite specificamente a prodotti di qualità regolamentata. Le ipotesi di alterazione, sofisticazione e cattiva conservazione dei prodotti alimentari (articolo 5 della legge n. 283 del 1962 e articolo 440 c.p.) vengono rilevate in un minor numero di casi.

Nel 2010, l'incidenza delle ispezioni indirizzate ai prodotti di qualità regolamentata si è attestata al 35 per cento del totale. Nel dettaglio, tale incidenza è stata del 22 per cento nel comparto dei vini a Docg, Doc e Igt; del 9 per cento sui prodotti Dop e Igp e del 4 per cento su quelli da agricoltura biologica.

L'analisi dei risultati dell'attività svolta nel 2010 evidenzia come sul totale delle contestazioni (710) elevate ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2004, che prevede disposizioni sanzionatorie per la protezione delle Dop e Igp dei prodotti agricoli e alimentari, l'incidenza percentuale delle usurpazioni, imitazioni o evocazioni di una denominazione protetta o di un segno distintivo o marchio per la designazione o presentazione del prodotto, si attesta a circa il 16 per cento dei casi (112) relativi principalmente a ortofrutticoli, formaggi, carni e derivati, cereali e derivati e oli extravergini.

La stessa incidenza percentuale sulle contestazioni totali (85) elevate nel 2010 per violazioni al decreto legislativo n. 61 del 2010 riferita ai casi di usurpazioni, imitazioni o evocazioni di vini Dop o Igp è risultata pari a ben il 31 per cento dei casi.

In ambito penale risulta all'attenzione dell'Autorità giudiziaria un solo caso di ipotesi di reato per vendita di prodotti industriali con segni mendaci, relativo a un prodotto ortofrutticolo a indicazione geografica tipica: l'arancia rossa di Sicilia. Alcune delle azioni segnalate rivelano l'impegno profuso dall'Ispettorato nei controlli sui prodotti destinati ad altri paesi comunitari e soprattutto terzi, allo scopo di verificarne la conformità ai requisiti imposti dalla legislazione comunitaria e nazionale e la corretta destinazione e commercializzazione.

In tale ambito l'Icqr opera in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, la quale invia segnalazioni sui prodotti di importazione introdotti nel nostro paese e su quelli diretti all'*export*,

sulla base delle quali sono attivate ispezioni da parte dei competenti uffici territoriali dell'Ispettorato.

Nel contempo, lavorando, in forza di uno specifico protocollo d'intesa, in collaborazione con le capitanerie di porto sono stati intensificati e velocizzati gli interventi di controllo sia sulle merci in arrivo via mare (in particolare oli, vini, derivati del pomodoro), sia su quelle dirette all'estero, per tutelare, in quest'ultimo caso, l'affidabilità e la qualità del *made in Italy* agroalimentare nel mondo.

6.1) I controlli sull'origine

Secondo quanto riferito dall'Icqr alla Commissione nella citata audizione del 9 marzo 2011, l'Ispettorato effettua controlli sui tutti i prodotti con indicazione di origine dichiarata a titolo obbligatorio o volontario. Sono, pertanto, oggetto di verifica dell'effettiva origine geografica o, più specificamente, dell'indicazione della zona di produzione il latte fresco, gli oli extravergini di oliva, i principali ortofrutticoli, la passata di pomodoro, le carni bovine e avicole, mieli e uova per i quali l'indicazione dell'origine geografica della materia prima o del paese di provenienza sono prescritti per legge, sia altri prodotti, quali, ad esempio, confetture, derivati dei cereali, lattiero caseari, presentati al consumatore con indicazione di origine nazionale su base volontaria.

Si tratta di controlli di carattere documentale effettuati attraverso accertamenti che ripercorrono a ritroso la filiera, utilizzando sia i documenti obbligatoriamente previsti per legge, sia i sistemi informatici per la tracciabilità in uso presso gli operatori. Ciò al fine di identificare i flussi di materie prime in entrata, seguirne le fasi di lavorazione/trasformazione, identificare gli operatori interessati e i quantitativi di prodotti in uscita. Tali controlli spesso si estendono sul territorio coinvolgendo per competenza più uffici periferici.

In concomitanza con la liberalizzazione dei mercati, si sono registrati aumenti dei flussi dell'*import* di materie prime e semilavorati, pertanto è cresciuta l'esigenza di effettuare più frequentemente controlli incrociati o di rintracciabilità anche sui prodotti provenienti da altri paesi, con particolare riguardo ai prodotti lattiero caseari, agli oli di oliva, ai vini, agli ortofrutticoli e alle conserve di pomodoro, che rappresentano voci importanti della produzione nazionale. Ciò allo scopo di contrastare ogni forma di concorrenza sleale e, in particolare, l'illecita commercializzazione di tali prodotti come prodotti italiani.

Nel biennio 2009/2010 sono state effettuate azioni di controllo specifiche, per un totale di circa 3500 visite ispettive, finalizzate a verificare la qualità e l'origine del latte fresco (22 per cento), dell'olio extra vergine di oliva (50 per cento), delle conserve di pomodoro (19 per cento) e di prodotti ortofrutticoli (9 per cento), attraverso accertamenti della conformità, della completezza e veridicità delle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta, compresa l'origine dichiarata.

7) La cooperazione a livello internazionale

Nel corso delle audizioni dei soggetti competenti nel contrasto alla contraffazione svolte dalla Commissione è emerso che le dimensioni della contraffazione stessa e le sue tendenze evolutive impongono una strategia di contrasto basata sulla cooperazione tra tutte le componenti istituzionali impegnate a vario titolo per combattere il mercato del falso.

In tale ottica, appare di rilievo la collaborazione, a carattere interforze, realizzatasi fin dal 2004 presso la direzione centrale di polizia criminale che si è tradotta in un sistematico confronto tra gli esperti della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, riuniti in un gruppo di lavoro che ha visto anche la partecipazione dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e della Siae.

Sono state consolidate, altresì, le linee di collaborazione della Guardia di finanza con il Ministero dello sviluppo economico nel quadro di un protocollo d'intesa stipulato nel 2007, allo scopo di rafforzare le sinergie informative, quelle operative e le iniziative di aggiornamento professionale del personale.

Inoltre, la Guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo forestale dello Stato e l'Agenzia delle dogane, operano nella prevenzione e repressione delle frodi e delle contraffazioni alimentari, in concorso con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e con i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri.

Se i profili di collaborazione istituzionale ricoprono un'importanza fondamentale per contrastare in modo unitario e coordinato la contraffazione e la pirateria, parimenti rilevanti sono i rapporti di partenariato con le imprese e con le organizzazioni professionali rappresentative dei singoli settori produttivi. Le società che operano legalmente sono, infatti, le uniche a conoscere i "segreti" e le caratteristiche produttive delle loro merci e dei rispettivi mercati e sono, quindi, in grado di fornire elementi di conoscenza essenziali ai fini della tutela della genuinità dei loro prodotti. Di grande utilità è poi la conoscenza "interna" del mercato di riferimento posseduta dalle imprese. Ciò consente loro di cogliere con particolare sensibilità i segnali di anomalia che si manifestano nella fase di approvvigionamento, di produzione e, soprattutto, di commercializzazione dei beni.

Tornando alle modalità di collaborazione istituzionale si segnala l'importanza di garantire il più possibile, a livello internazionale, la cooperazione giudiziaria, di polizia nonché la mutua assistenza amministrativa.

La mutua assistenza amministrativa, in particolare, consiste in forme di collaborazione intercorrenti tra le amministrazioni doganali dei 27 paesi dell'Unione da attivarsi in presenza di traffici illeciti che interessano le frontiere e che siano lesivi dei diritti di proprietà intellettuale.

Il suo presupposto normativo è costituito dall'articolo 22 del Regolamento n. 1383/2003/CE il quale ha previsto un'importante estensione in materia di contraffazione dell'ambito di applicazione del Regolamento n. 515/1997/CE. Quest'ultima norma, infatti, originariamente prevedeva l'operatività della mutua assistenza amministrativa esclusivamente nel settore della normativa doganale in senso stretto e in quella della politica agricola.

Un'ulteriore spinta alla cooperazione internazionale ed amministrativa potrà derivare, secondo quanto segnalato dal comandante generale della Guardia di finanza, nel corso della citata audizione del 16 febbraio 2011, dall'entrata a pieno regime della Convenzione Napoli 2, sempre in materia di mutua assistenza e cooperazione tra le amministrazioni doganali. La Convenzione prevede, tra l'altro, anche la possibilità di ricorrere a speciali unità di inseguimento e sorveglianza transfrontaliere. Parimenti, sarebbe importante la costituzione di squadre investigative comuni, un nuovo istituto così da consentire una maggiore e più concreta operatività degli organi di polizia all'interno degli altri Stati membri, senza la penalizzazione causata da ostacoli di carattere formale.

8) Ulteriori contributi e testimonianze

All'esito dell'approfondimento condotto sul tema della contraffazione nel settore agroalimentare, la Commissione ha formalmente concluso il proprio lavoro di indagine, svolto principalmente sia attraverso audizioni programmate, sia mediante un attento esame di tutto il materiale documentale acquisito agli atti, approvando, nella seduta del 6 dicembre 2011, la prima relazione di sintesi sul tema. Tuttavia, nei primi mesi del 2012, la Commissione, in risposta alle richieste pervenute alla presidenza in tal senso, ha proceduto a svolgere quattro successive audizioni che, se pure temporalmente collocate al termine dell'approfondimento suddetto, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della specifica indagine condotta nel settore in oggetto.

La vicenda Lactitalia

Così come esposto alla Commissione in sede di audizione dal presidente di Coldiretti Sergio Marini e come evidenziato dal Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, pubblicato da Eurispes nel 2011, il caso Lactitalia riguarda una tipica ipotesi di falso *made in Italy*, peraltro realizzato con il concorso della società a partecipazione pubblica Simest Spa.¹⁹

La Simest Spa, acronimo di Società italiana per le imprese miste all'estero, è una società per azioni istituita con la legge n. 100 del 24 aprile 1990, successivamente modificata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 143 del 1998. Il capitale sociale è detenuto a maggioranza dal Governo italiano (76 per cento), mentre la restante parte è partecipata da una serie di soggetti privati: banche, imprese e associazioni imprenditoriali, fra cui San Paolo Imi Spa, Unicredit Spa ed Eni Spa.

La Simest è nata con l'obiettivo di fornire assistenza e consulenza agli imprenditori in merito agli aspetti relativi all'internazionalizzazione delle loro attività e alla costituzione o acquisizione di quote di minoranza in imprese al di fuori dell'Unione europea. L'internazionalizzazione di un'impresa, infatti, non è solo il tratto distintivo della crescita ed affermazione della stessa su un mercato più ampio, ma può rappresentare anche una scelta obbligata per garantire la sopravvivenza dell'azienda. Pertanto, l'assistenza offerta dallo Stato alle società che percorrono questa strada rappresenta, senza dubbio, una scelta lungimirante. Nel caso di specie, la Simest Spa è risultata detentrica di una quota minoritaria della Roinvest Srl, società facente capo alla famiglia Pinna, quest'ultima proprietaria di un'importante azienda in Sardegna di prodotti tipici italiani; la Roinvest è risultata, a sua volta, detenere il controllo di Lactitalia Srl, una società in Romania vicino a Timisoara, la quale produce formaggi ottenuti con latte ungherese e romeno, a fronte di marchi che, tuttavia, richiamano il *made in Italy* mediante appellativi come *Dolce Vita*, *Toscanella*, *Pecorino* (ma vi sarebbero anche altri prodotti particolarmente fuorvianti dal punto di vista del nome, come nel caso del mascarpone, della ricotta, della mozzarella o della caciotta).

La Coldiretti, che ha segnalato in più occasioni questa situazione come una chiara fattispecie di falso *made in Italy*, nel corso dell'audizione svolta, ha sottolineato come questo fenomeno costituisca uno dei fattori alla base della crisi di mercato del Pecorino italiano, spesso sostituito da formaggi - specie sul mercato americano - che si fregiano di questo nome pur non essendo prodotti con latte italiano, né in Italia.

Secondo la Coldiretti, quindi, la vicenda Simest testimonierebbe una situazione paradossale: da un lato, lo Stato italiano sarebbe portavoce delle esigenze delle aziende italiane, come nel caso della presentazione dello schema di decreto ministeriale recante "Norme in materia di etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte Uht, del latte pastorizzato microfiltrato, del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero caseari", voluto dall'ex ministro delle politiche agricole Zaia, con il quale si intendeva introdurre l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dei prodotti alimentari; dall'altro, però, tramite la Simest Spa, esso avrebbe incentivato e partecipato alla produzione (nonché all'immissione sul mercato) di pecorino prodotto in Romania con latte rumeno sotto un marchio richiamante palesemente l'italianità del prodotto.

La questione è stata oggetto di una vertenza giudiziaria, secondo cui le parti contraenti (Coldiretti, F.lli Pinna Industria Casearia Spa e Roinvest Srl) sono state convocate, in data 4 luglio 2011, innanzi al Tribunale di Sassari. Alla data di redazione della presente relazione non sono noti gli esiti dell'udienza in argomento.

¹⁹ Fonte: EURISPES, *Agromafie - 1° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, documento acquisito agli atti della Commissione - doc. 27/8.

11 gennaio 2012 - Audizione di rappresentanti della SIMEST Spa

Con lettere in data 4 gennaio e 10 gennaio 2012, pervenute alla presidenza in data 9 gennaio e 12 gennaio 2012, la società Simest Spa sottoponeva alla Commissione alcune osservazioni in merito alla relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare, già approvata nella seduta del 6 dicembre 2011, le cui conclusioni sono poi divenute oggetto di una risoluzione (n. 6-00098), adottata dall'Assemblea nella seduta di mercoledì 11 gennaio 2012.

Sulla base delle osservazioni sollevate, la Commissione ha ritenuto opportuno convocare in audizione, svolta in data 11 gennaio 2012, i rappresentanti della Società italiana per le imprese all'estero - Simest Spa, al fine di acquisire agli atti la loro deposizione. A seguito di tale audizione e, successivamente, con nota del 6 febbraio 2012, la società Simest Spa forniva dettagliati elementi di risposta che la Commissione, per completezza di informazione, ha ritenuto utile riportare all'interno del presente documento. Nel corso della suddetta audizione, infatti, il presidente di Simest Spa, dottor Giancarlo Lanna, ha sottolineato che la Simest, società operante dal 1992, acquisisce esclusivamente delle partecipazioni di minoranza a sostegno delle imprese italiane che competono sui mercati mondiali, non potendo tali partecipazioni eccedere il limite temporale massimo di otto anni, né superare il limite del 49 per cento; tali operazioni, secondo quanto rilevato nel corso dell'audizione, hanno consentito a circa 7.000 imprese italiane di operare nel mondo, determinando investimenti italiani in varie forme e tipologie, per una cifra che, insieme alla partecipazione di Simest, supera i 50 miliardi di euro, ciò avendo consentito a molte imprese italiane di primeggiare sui mercati mondiali.

Entrando, poi, nel merito del caso di specie, il presidente Lanna ha evidenziato che la Lactitalia ha richiesto, nel 2004, la partecipazione di Simest in Romania e che ciò è avvenuto con una partecipazione da parte di Simest in questa impresa del 29,5 per cento. Tuttavia, è stato rilevato come solo nel 2010, cioè a distanza di sei anni dall'inizio della suddetta partecipazione finanziaria, sia stata posta la questione in oggetto, in particolare dal presidente della Coldiretti, Sergio Marini.

Inoltre, nell'ambito del quadro generale degli interventi operati da Simest, il presidente Lanna ha altresì sottolineato l'importanza di tre elementi: la rispondenza alle norme generali dello Stato italiano, sotto tutti i profili; la rispondenza ad un equilibrio di carattere finanziario tra la partecipazione finanziaria che viene richiesta e la partecipazione che l'azienda intende assumere sui mercati internazionali; il divieto assoluto, a pena di conseguenze penali, di sostenere imprese che intendono delocalizzare, ai sensi della legge n. 80 del 2005.

Infine, nel 2010, in risposta alla questione posta dal presidente Marini in merito a ipotesi di presunta contraffazione, è stato osservato che la Simest, secondo quanto previsto dalla normativa, ha disposto l'intervento degli organismi ministeriali competenti, nella fattispecie, la Direzione generale prevenzione e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Direzione generale per la lotta alla contraffazione e la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di attivare una verifica ispettiva, la quale avrebbe escluso qualunque ipotesi di illecito, concludendo che non erano state riscontrate evidenze di contraffazione o di utilizzo usurpativo di marchi o designazioni protette. La Simest, in conclusione, ha altresì sottolineato il proprio impegno nella promozione e difesa del *made in Italy* nel mondo.

15 febbraio 2012 - Audizione di rappresentanti di Parmacotto Spa

In data 31 gennaio 2012 è pervenuta alla presidenza della Commissione la richiesta da parte del gruppo Parmacotto di poter fornire, in sede di audizione formale, chiarimenti in merito ad alcune dichiarazioni rese dal presidente della Coldiretti, Sergio Marini, durante l'audizione svolta il

13 aprile 2011 e riguardanti il presunto coinvolgimento del gruppo medesimo in operazioni di *italian sounding* e concorrenza sleale verso il *made in Italy*.

Facendo seguito a tale richiesta, dunque, in data 15 febbraio 2012, la Commissione ha svolto l'audizione di rappresentanti del gruppo Parmacotto, al fine di acquisire agli atti la loro deposizione. Durante la citata audizione, il presidente di Parmacotto Spa, Marco Rosi, ha ricordato che la sua azienda produce in cinque stabilimenti in Italia e che, contrariamente a quanto affermato dal presidente Marini nel corso della propria audizione, non ha alcun sito produttivo all'estero, sottolineando che Simest partecipa nel capitale d'azienda, in Parmacotto America, per quanto attiene alla distribuzione dei prodotti. Tutto ciò che l'azienda produce, quindi, è fatto in Italia. In tal senso, il presidente Rosi ha ribadito anche la totale estraneità di ogni riferimento al Pecorino Romano nella vicenda Lactitalia.

In particolare, sullo specifico argomento riguardante l'origine italiana dei prodotti importati è stato evidenziato che, a fronte di un totale di 450 tonnellate di prodotti all'anno esportati dall'Italia, alcuni salumi, per un totale di 1.437 chili, vengono comprati sul mercato americano da produttori americani, in quanto, per ragioni sanitarie, l'Italia, sola tra tutti i paesi europei, ancora sconta l'inibizione ad esportare negli Stati Uniti salami, coppe e pancette, a causa dell'esistenza nel nostro Paese, in tre regioni, della cosiddetta «malattia vescicolare». La legge per l'*import* negli Stati Uniti di prodotti della salumeria, infatti, permette l'esportazione dei medesimi soltanto se trattati con almeno 400 giorni di stagionatura, oppure se sottoposti a procedimento di cottura, affumicatura e via dicendo. I salami, naturalmente, come è stato osservato, non possono avere 400 giorni di stagionatura, altrimenti sarebbero invendibili.

Pertanto, il presidente Rosi ha riferito alla Commissione circa l'esistenza di un quantitativo minimo di salami, in esposizione e in vendita presso il proprio negozio di Manhattan, che viene comperato sul mercato americano da ditte americane. Per tali prodotti, comunque, è rigorosamente indicato in etichetta il marchio *made in USA*. Diverso è il discorso relativo alla bresaola, cui il dottor Marini ha fatto riferimento. Infatti, provenendo dal bovino, dopo l'evento mucca pazza del 2001-2002, la bresaola sconta l'inibizione da parte delle autorità americane ad essere esportata negli Stati Uniti da tutta Europa. Negli Stati Uniti, quindi, l'azienda compera, da un produttore uruguaiano che ha il suo distributore a Manhattan, circa 25 chili di bresaola all'anno allo scopo di servire i clienti che ne fanno richiesta.

Per quanto riguarda, infine, un altro punto trattato dal presidente Marini, paventando ipotesi di *italian sounding* con riferimento al Salumificio biellese, è stato segnalato che si tratta di un salumificio dal quale l'azienda Parmacotto compera merce e i cui proprietari, che da quattro generazioni risiedono a New York, provengono da Biella: di qui il nome di Salumificio biellese.

Da ultimo, anche il presidente Rosi ha ribadito il proprio impegno nella promozione e difesa dei prodotti *made in Italy* nel mondo.

11 aprile 2012 - Audizione del direttore di Assolatte, dottor Massimo Forino

In data 31 gennaio 2012 è pervenuta alla presidenza della Commissione una lettera da parte di Assolatte (Associazione italiana lattiero casearia) nella quale l'Associazione evidenziava alcune osservazioni in merito alla relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare, già approvata dalla Commissione nella seduta del 6 dicembre 2011.

La Commissione, quindi, ritenuto opportuno convocare in audizione, svolta l'11 aprile 2012, il direttore di Assolatte, Massimo Forino, al fine di acquisire la sua testimonianza. In tale occasione, è stato ribadito dal direttore che la contraffazione nel settore agroalimentare è un fenomeno sostanzialmente malavitoso di grave entità, posto che la contraffazione degli alimenti mette direttamente a repentaglio la salute stessa dei consumatori. Fortunatamente, l'Italia - nelle parole del direttore Forino - dispone di un sistema di controlli molto efficace in tal senso, probabilmente tra i più avanzati al mondo. Tuttavia, è stato anche segnalato alla Commissione il fatto che il nostro

Paese, con riferimento specifico al settore agroalimentare, non risulta autosufficiente per alcune materie prime, per esempio i cereali e il latte. Per questa ragione, l'Italia importa circa 2 milioni di tonnellate di latte ogni anno, al fine di sostenere la produzione nazionale, secondo una tradizione e valori ispirati al *made in Italy*. Pertanto, secondo il direttore, sostenere che possa essere considerato *made in Italy* solo ciò che è fatto in Italia con l'utilizzo esclusivo di materie prime italiane, costringerebbe imprese ed istituzioni a cambiare indirizzo di politica strategica. Se, infatti, l'Italia crescerà, in futuro, soprattutto in virtù della sua capacità esportativa, per favorire le imprese nazionali bisognerà mettere queste ultime nelle condizioni di entrare in possesso delle materie prime di cui hanno bisogno, al fine di produrre in Italia prodotti che, forti del marchio *made in Italy*, costituiranno l'elemento caratterizzante delle nostre esportazioni.

In tal senso, sarebbe, in qualche modo, opportuno distinguere il prodotto destinato al mercato italiano (in particolare ai consumatori italiani, che risultano essere particolarmente attenti alla provenienza degli ingredienti), da quello destinato all'esportazione, o comunque al consumo di massa, perché altrimenti si corre il rischio di stimolare una delocalizzazione degli stabilimenti, a tutto svantaggio della necessità di mantenere, invece, in Italia, la capacità di produrre valore aggiunto, un aspetto caratteristico del sistema di produzione nazionale.

11 aprile 2012 - Audizione del presidente dell'Associazione Laogai Research Foundation Italia Onlus, dottor Toni Brandi

In data 11 aprile 2012, su richiesta inoltrata alla presidenza dei commissari Gabriele Cimadoro e Fabio Rainieri, si è svolta l'audizione del dottor Toni Brandi, presidente di Laogai Research Foundation Italia Onlus, al fine di approfondire ulteriormente il tema della contraffazione nel settore agroalimentare, acquisendo le informazioni in possesso dell'Associazione Laogai, anche sulla base del rapporto, da essa redatto, sull'agroalimentare di provenienza cinese, nel quale si analizzano le conseguenze di tale fenomeno sull'agricoltura italiana.

In tale occasione, è stata in particolare segnalata alla Commissione la condizione di sfruttamento dei lavoratori in Cina nell'ambito dei *laogai*. La situazione descritta alla Commissione, infatti, permetterebbe alle merci cinesi di essere estremamente competitive sul mercato, spesso a fronte di una pessima qualità. È stato quindi evidenziato il fatto che, in altri paesi, esistono già leggi atte a vietare le importazioni di merci prodotte dal lavoro forzato (è il caso, per esempio, degli Stati Uniti o del Canada). Una proposta di legge volta a limitare o a vietare il commercio e l'importazione di prodotti provenienti dal lavoro forzato sarebbe, a parere degli auditi, un modo per fronteggiare il problema della contraffazione, posto che le merci contraffatte, sempre più spesso, risultano prodotte dal lavoro forzato, sia fuori, sia dentro i *laogai* cinesi. Tali produzioni - cinesi e non solo - sarebbero anche molto pericolose per la salute, come nel caso dei giocattoli e dei libri per bambini stampati con inchiostro velenoso. Infine, secondo le informazioni contenute nel rapporto, a cura della Laogai Research Foundation Italia, sull'agroalimentare di provenienza cinese, sembrerebbe che nella filiera di alcuni prodotti tipici italiani, primo fra tutti il pomodoro, entrino materie prime di cui non si conosce bene la provenienza e che, sfuggendo ad ogni criterio di tracciabilità, rappresentano una potenziale minaccia per la credibilità di tutta la filiera.

10 luglio 2012 - Audizione del presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, dottor Gianni Maoddi

In data 10 luglio 2012, su richiesta inoltrata alla presidenza dell'onorevole Filippo Ascierio, si è svolta l'audizione del dottor Gianni Maoddi, presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano. Tale audizione, facendo seguito alla richiesta espressa da rappresentanti del Consorzio di venire auditi al fine di svolgere una serie di osservazioni e